

cessi ad altri, che a' soli veri Sudditi Veneti, nè potranno essere rilasciati, che dalle sole Cariche Bailaggia, Generalizia da Mar, e Dalmazia, dal Capitan in Golfo, dalli due Residenti in Napoli, ed in Inghilterra, e dai Consoli Veneti situati negli Esteri Porti fuori del Golfo di Venezia.

12

I casi, ne' quali sarà permesso alle Suddite Pubbliche Figure di rilasciare questi Passavanti, faranno unicamente i seguenti. I. Quando fosse già spirata la Regia Patente. II. Quando essa per qualche innocente combinazione si fosse smarrita. III. Quando o per morte, o per altro accidente venisse a mancare il Capitano. IV. Quando si trattasse o di nuova Fabbrica, o di nuovo acquisto di alcun Suddito Legno.

13

Questi Passavanti però non potranno essere rilasciati, nè valere, che per il solo, ed unico viaggio diretto alla Dominante; e solo sarà permesso di dar loro una direzione diversa nelle uniche due combinazioni previste, e dichiarate nell' Articolo seguente.

14

Combinandosi adunque, che succedesse o l'innocente smarrimento della Patente, indicato nell' Articolo 9.^o, oppure la morte, o altra accidentale mancanza del Capitano in
tem-